



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 16

DETERMINA N. 10 DEL 05/01/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Zimello Carla

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROPOSTA ACCORDO EX ART.6 LR 11/2004 TRA IL COMUNE DI VICENZA E UBI LEASING SPA E CDS COSTRUZIONE SPA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN VICENZA V.LE DELLA PACE - VIA RUMOR, EX CENTRALE ENEL.
APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 27 SETTEMBRE 2016.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001585/2017 del 05/01/2017
Firmatario: DANILIO GUARTI



Proposta N. 16

DETERMINA N. 10 DEL 05/01/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Zimello Carla;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROPOSTA ACCORDO EX ART.6 LR 11/2004 TRA IL COMUNE DI VICENZA E UBI LEASING SPA E CDS COSTRUZIONE SPA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN VICENZA V.LE DELLA PACE - VIA RUMOR, EX CENTRALE ENEL. APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 27 SETTEMBRE 2016.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- In data 29.10.2014 con P.G. n. 84.830 è pervenuta da parte di CDS Costruzioni una proposta di accordo ex art. 6 LR 11/2004 per un'area in V.le della Pace, via Rumor, ex Centrale Enel Quartiere S. Pio X;
- Sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri riportanti prescrizioni:
 - Settore Ambiente P.G. n. 13447 del 9.2.2015
 - Settore Provveditorato, Gare e Contratti P.G. n.20899 del 2.3.2015
 - Settore Mobilità e Trasporti P.G. n. 30928 del 26.3.2015
 - Settore Patrimonio e Tributi P.G. n. 35607 del 9.3.2015
 - Settore Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione Civile P.G. n. 33363 del 2.4.2015;
- In data 29 aprile 2015 è stata indetta una Conferenza di servizi interna;
- Degli esiti della Conferenza di Servizi e dei pareri pervenuti è stata data comunicazione alla Proponente con nota P.G. n. 59933 del 9 giugno 2015;
- In data 25 febbraio 2016 con P.G. n. 24162 sono pervenute nuove tavole e relazioni;
- Sulla nuova documentazione sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Settore Ambiente del 14 marzo 2016 P.G. n. 122214 del 29 settembre 2016
 - Settore Infrastrutture, gestione urbana P.G. n. 57249 del 29 aprile 2016
 - Settore Provveditorato, gare e contratti P.G. n. 60548 del 9 maggio 2016;
- In data 9 maggio 2016 è stata indetta una Conferenza di servizi interna;
- In data 10 maggio 2016 con P.G. n. 61234 è pervenuto il parere del Settore Mobilità e Trasporti;
- In data 23 maggio 2016 con P.G. n. 67555 è pervenuto il parere del Settore Patrimonio ed Espropri;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 10 DEL 05/01/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Zimello Carla;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROPOSTA ACCORDO EX ART.6 LR 11/2004 TRA IL COMUNE DI VICENZA E UBI LEASING SPA E CDS COSTRUZIONE SPA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN VICENZA V.LE DELLA PACE - VIA RUMOR, EX CENTRALE ENEL. APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 27 SETTEMBRE 2016.

- In data 24 maggio 2016 con P.G. n. è pervenuto il parere del Settore Sistema Informativo Comunale;
- Degli esiti della Conferenza di Servizi e dei pareri pervenuti è stata data comunicazione alla Proponente con nota P.G. n. 71540 del 30 maggio 2016;
- In data 15 luglio 2016 con P.G. n. 93048 e successiva integrazione del 14 settembre 2016 P.G. n. 115453 è stata prodotta nuova documentazione oggetto di valutazione da parte della presente Conferenza di Servizi.
- Sulle nuove integrazioni sono pervenuti i seguenti pareri:
 - parere del Settore Ragioneria P.G. n. 107250 del 23 agosto 2016;
 - parere del Settore Sistema Informativo Comunale P.G. n. 112110 del 5 settembre 2016;
 - parere del Settore Provveditorato, gare e contratti P.G. n. 115606 del 14 settembre 2016;
 - parere del Settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile P.G. n. 119778 del 23 settembre 2016.
- Con nota P.G. n. 115982 del 15.09.2016 è stata convocata per il giorno 27 settembre 2016 alle ore 10.00, presso la biblioteca del Settore Urbanistica, la Conferenza di Servizi Decisoria riguardante la proposta di accordo in oggetto.

Tutto ciò premesso,

Considerato che la Conferenza si è regolarmente svolta in data 27.09.2016

Visto il verbale della medesima Conferenza di Servizi decisoria, acquisito al P.G. n. 128547 del 12.10.2016 e allegato alla presente determinazione, da ritenersi parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che la Conferenza di Servizi Decisoria si è conclusa con l'espressione del "parere favorevole sulla proposta di accordo con le prescrizioni di cui al verbale" della Conferenza di Servizi Decisoria";

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 10 DEL 05/01/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Zimello Carla;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROPOSTA ACCORDO EX ART.6 LR 11/2004 TRA IL COMUNE DI VICENZA E UBI LEASING SPA E CDS COSTRUZIONE SPA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN VICENZA V.LE DELLA PACE - VIA RUMOR, EX CENTRALE ENEL. APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 27 SETTEMBRE 2016.

1. di prendere atto delle premesse del presente atto e di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi Decisoria del 27.09.2016 relativa alla PROPOSTA ACCORDO EX ART. 6 LR 11/2004 tra il Comune di Vicenza e UBI LEASING S.P.A. e CDS COSTRUZIONE S.P.A. per la riqualificazione di un'area sita in Vicenza V.le Della Pace – Via Rumor, Ex Centrale Enel, come riportato nel verbale pgn 128547 del 12/10/2016, per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare gli Uffici di trasmettere copia del presente provvedimento alle ditte CDS Costruzioni SPA di ERBUSCO (BS), UBI Leasing SPA di Brescia, allo Studio Lovison di Altavilla Vic.na e ai Settori Comunali "Mobilità e Trasporti", "Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile", "Informativo Comunale", "Provveditorato, gare e contratti", "Patrimonio ed Espropri", "Programmazione, Contabilità economica e Servizio Finanziario", "Ambiente" e "Sportello Unico edilizia privata, attività produttive e commercio" per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;



Proposta N. 16

DETERMINA N. 10 DEL 05/01/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Zimello Carla;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PROPOSTA ACCORDO EX ART.6 LR 11/2004 TRA IL COMUNE DI VICENZA E UBI LEASING SPA
E CDS COSTRUZIONE SPA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN VICENZA V.LE DELLA PACE -
VIA RUMOR, EX CENTRALE ENEL. APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL
27 SETTEMBRE 2016.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Danilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
P.G. n. N. 128547
Data 12 OTT. 2016

Vicenza, 27 settembre 2016

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PROPOSTA ACCORDO EX ART. 6 LR 11/2004

**tra il Comune di Vicenza e UBI LEASING S.P.A. e CDS COSTRUZIONE S.P.A. per la
riqualificazione di un'area sita in Vicenza V.le Della Pace – Via Rumor, Ex Centrale Enel**

Con comunicazione P.G. n. 115982 del 15 settembre 2016 è stata convocata per il giorno 27 settembre 2016 alle ore 10.00, presso la biblioteca del Settore Urbanistica, la conferenza di servizi decisoria per la proposta di accordo sopra evidenziato.

Alla Conferenza di Servizi sono stati invitati i Direttori dei seguenti Settori Comunali:

- Settore Mobilità e Trasporti
- Settore Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione Civile
- Sistema Informativo Comunale
- Settore Provveditorato, Gare e Contratti
- Settore Patrimonio ed Espropri
- Settore Programmazione, Contabilità economica e Servizio finanziario
- Settore Ambiente
- Sportello unico edilizia privata, attività produttive e commercio

La documentazione oggetto di valutazione da parte della Conferenza di Servizi è costituita dai seguenti elaborati acquisiti al P.G. n. 93.048 del 15 luglio 2016:

- Tavole dalla n. 1 alla n. 26
 - Tavola n. 1: inquadramento cartografico
 - Tavola n. 2: inquadramento cartografico, PAT e variante al Piano
 - Tavola n. 3: stato attuale, documentazione fotografica
 - Tavola n. 4: stato attuale, planimetria generale
 - Tavola n. 5: stato attuale, fabbricati A-B-C
 - Tavola n. 6: stato attuale, fabbricati E-F-G
 - Tavola n. 7: stato attuale, reti tecnologiche



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO ANDREA PALLADIO, 98/A – 36100 VICENZA – TEL. 0444-221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

- Tavola n. 7a: stato futuro, demolizione reti tecnologiche e loro rifacimento
 - Tavola n. 8: stato futuro, destinazione d'uso e nuova viabilità
 - Tavola n. 9: stato futuro, planimetria generale con disciplina urbanistica
 - Tavola n. 10: stato futuro, planimetria generale con individuazione area a standard pubblico
 - Tavola n. 10a: stato futuro, planimetria piani bitumati
 - Tavola n. 11: stato futuro, planimetria generale con individuazione parcheggi privati
 - Tavola n. 12: stato futuro, planimetria generale con individuazione aree da cedere
 - Tavola n. 13: stato futuro, piano terra
 - Tavola n. 14: stato futuro, piano primo
 - Tavola n. 15: stato futuro, piano secondo, terzo, quarto
 - Tavola n. 16: stato futuro, piano quinto
 - Tavola n. 17: stato futuro, profili fabbricati di progetto
 - Tavola n. 18: stato futuro, particolari parcheggio e aree verdi
 - Tavola n. 19: stato futuro, rendering
 - Tavola n. 20: stato futuro, reti tecnologiche: fognatura
 - Tavola n. 21: stato futuro, particolari fognatura
 - Tavola n. 22: stato futuro, reti tecnologiche: acquedotto e gasdotto
 - Tavola n. 23: stato futuro, reti tecnologiche: energia elettrica - elettrodotti
 - Tavola n. 24: stato futuro, reti tecnologiche: illuminazione pubblica
 - Tavola n. 25: stato futuro, particolari energia elettrica e illuminazione pubblica
 - Tavola n. 26: stato futuro, reti tecnologiche: telecomunicazioni - telecontrollo
- Dimostrazione titolo di proprietà catastale (allegato A).
 - Schema di accordo ex-art.6 LR 11/04 modificato (allegato B).
 - Valutazione economica degli accordi pubblico e privato modificato (allegato C).
 - Relazioni specialistiche inerenti:
 - valutazione di compatibilità idraulica (allegato D)
 - piano preliminare indagine ambientale (allegato E)
 - relazione ambientale di sintesi (allegato F)
 - relazione sul sistema impatto viabilità (allegato G)





COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

La documentazione relativa alla proposta di accordo è stata trasmessa ai Settori interessati con nota a firma del Direttore del Settore Urbanistica del 27 luglio 2016.

Con la nota di convocazione alla Conferenza di Servizi decisoria, estesa anche allo Sportello unico edilizia privata e attività produttive, sono stati inoltre trasmessi:

- le precisazioni pervenute da parte del Tecnico Incaricato in data 14 settembre 2016 e acquisite al P.G. n. 115453;
- il parere di Terna (n. 0002065 – 04/05/2016);
- l'atto del Notaio Dalla Valle Albano Rep. 35220 del 20.01.2016.

Come da nota di convocazione gli argomenti da trattare sono i seguenti:

- la verifica dei nuovi valori economici prodotti alla luce delle osservazioni contenute nel parere del Settore Patrimonio P.G. n. 67555 del 23 maggio 2016 ed eventuali questioni di natura patrimoniale (Settore Patrimonio);
- la verifica della congruità prezzi (Settore Infrastrutture) e approfondimenti in merito al costo dell'opera in perequazione anche mediante l'acquisizione di preventivi di altre ditte (Settore Sistema Informativo Comunale);
- gli adempimenti conseguenti al parere del Settore Provveditorato, gare e contratti del 14 settembre con cui viene comunicato che nel caso specifico non trova applicazione l'istituto contemplato dall'art. 20 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e pertanto la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel pieno rispetto dei contratti pubblici;
- gli approfondimenti in merito ai costi di gestione dell'archivio e l'eventuale proposta di un periodo di manutenzione a carico dei privati;
- la verifica del nuovo sistema di mobilità proposto (Settore Mobilità) anche in relazione alle varie intersezioni presenti;
- la verifica da parte di ciascun settore del recepimento delle prescrizioni espresse nei pareri di competenza;
- la quantificazione delle spese e dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune da riportare nel provvedimento di approvazione (Settore Contratti, Patrimonio e Ragioneria);
- l'approvazione della proposta.

Alla Conferenza di Servizi sono presenti:



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO ANDREA PALLADIO, 98/A – 36100 VICENZA – TEL. 0444-221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

dott. Danilo Guarti	Direttore Settori Urbanistica e Ambiente- Presidente
arch. Rossana Viola	Istruttore direttivo tecnico Settore Urbanistica
arch. Carlo Andriolo	Direttore Settore Mobilità e trasporti
dott. Marco Bonafede	Istruttore tecnico Settore Mobilità e trasporti
arch. Anna Moira Alba	Istruttore direttivo tecnico Settore Infrastrutture, gestione urbana, protezione civile
dott.ssa Sara Bertoldo	Direttore Sistema Informativo Comunale
arch. Riccardo D'Amato	P.O. Sportello unico edilizia privata
arch. Alessandro Ceola	P.O. Sportello unico attività produttive
geom. Simonetta Moscon	Istruttore tecnico Sportello unico edilizia privata

Risultano pertanto assenti non giustificati:

dott. Fausto Zavagnin	Direttore Settore Patrimonio ed espropri
-----------------------	--

Risultano assenti ma hanno fatto pervenire parere scritto per quanto di competenza:

dott. Mauro Bellesia	Direttore Settore Programmazione, contabilità economica e servizio finanziario
dott.ssa Alessandra Pretto	Direttore Settore Provveditorato, Gare e Contratti

La riunione inizia alle ore 10.00.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Carla Zimello

Premesso che:

- In data 29.10.2014 con P.G. n. 84.830 è pervenuta da parte di CDS Costruzioni una proposta di accordo ex art. 6 LR 11/2004 per un'area in V.le della Pace, via Rumor, ex Centrale Enel Quartiere S. Pio X;
- Sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri riportanti prescrizioni:
 - Settore Ambiente P.G. n. 13447 del 9.2.2015
 - Settore Provveditorato, Gare e Contratti P.G. n.20899 del 2.3.2015

4





COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

- Settore Mobilità e Trasporti P.G. n. 30928 del 26.3.2015
- Settore Patrimonio e Tributi P.G. n. 35607 del 9.3.2015
- Settore Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione Civile P.G. n. 33363 del 2.4.2015;
- In data 29 aprile 2015 è stata indetta una Conferenza di servizi interna;
- Degli esiti della Conferenza di Servizi e dei pareri pervenuti è stata data comunicazione alla Proponente con nota P.G. n. 59933 del 9 giugno 2015;
- In data 25 febbraio 2016 con P.G. n. 24162 sono pervenute nuove tavole e relazioni;
- Sulla nuova documentazione sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Settore Ambiente del 14 marzo 2016 P.G. n. 122214 del 29 settembre 2016
 - Settore Infrastrutture, gestione urbana P.G. n. 57249 del 29 aprile 2016
 - Settore Provveditorato, gare e contratti P.G. n. 60548 del 9 maggio 2016;
- In data 9 maggio 2016 è stata indetta una Conferenza di servizi interna;
- In data 10 maggio 2016 con P.G. n. 61234 è pervenuto il parere del Settore Mobilità e Trasporti;
- In data 23 maggio 2016 con P.G. n. 67555 è pervenuto il parere del Settore Patrimonio ed Espropri;
- In data 24 maggio 2016 con P.G. n. è pervenuto il parere del Settore Sistema Informativo Comunale;
- Degli esiti della Conferenza di Servizi e dei pareri pervenuti è stata data comunicazione alla Proponente con nota P.G. n. 71540 del 30 maggio 2016;
- In data 15 luglio 2016 con P.G. n. 93048 e successiva integrazione del 14 settembre 2016 P.G. n. 115453 è stata prodotta nuova documentazione oggetto di valutazione da parte della presente Conferenza di Servizi.
- Sulle nuove integrazioni sono pervenuti i seguenti pareri:
 - parere del Settore Ragioneria P.G. n. 107250 del 23 agosto 2016 (**allegato 1**);
 - parere del Settore Sistema Informativo Comunale P.G. n. 112110 del 5 settembre 2016 (**allegato 2**);
 - parere del Settore Provveditorato, gare e contratti P.G. n. 115606 del 14 settembre 2016 (**allegato 3**);
 - parere del Settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile P.G. n. 119778 del 23 settembre 2016 (**allegato 4**).





COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

Aprè la seduta il dott. Guarti, in qualità di Presidente, che illustra in sintesi i contenuti della proposta.

Si passa poi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza di Servizi:

1. Vengono affrontate con i tecnici dello Sportello unico edilizia privata e attività produttive le questioni di natura edilizia e nello specifico:

- vengono visionate le integrazioni prodotte dal progettista in data 14 settembre 2016 dove vengono individuate le interferenze DPA riferite allo stato attuale e futuro.

Dalle integrazioni -allegati 3 e 4- e da quanto dichiarato dal tecnico nella nota di trasmissione si prende atto che le interferenze DPA interessano solo, nello stato attuale, una modesta porzione dell'edificio commerciale per la quale è prevista una presenza inferiore alle 4 ore. Dalla documentazione fotografica prodotta emerge che i lavori di interrimento della linea elettrica sono stati già avviati.

Si prende atto, inoltre, che è stato acquisito il parere con prescrizioni di Terna sul progetto dei fabbricati adiacenti ai cavi aerei attualmente in essere con interferenza DPA (archivio ed edificio commerciale). **(allegato 5)**

La Conferenza di Servizi stabilisce che in sede di rilascio del permesso di costruire del fabbricato residenziale dovrà essere acquisito un nuovo parere.

- Viene esaminata la planimetria di cui allegato K1 prodotto in data 14 settembre 2016. Dalla planimetria emerge che la distanza tra l'archivio robotizzato, alto 16 ml, e l'edificio presente a sud nella zona residenziale di completamento è pari a 15,32 ml, mentre la distanza dall'edificio di proprietà Enel a nord (alto 13,50 ml) è di 13 ml.

La Conferenza di Servizi stabilisce che, in considerazione del fatto che l'accordo è in variante al PI, la variante potrà prevedere delle specifiche disposizioni di zona nel rispetto delle normative sovraordinate che consentono il rispetto della distanza minima assoluta di 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Decreto 2 aprile 1968, n. 1444).

Dette disposizioni possono essere applicate all'area in questione ai sensi dell'art. 9 del Decreto 2 aprile 1968, n. 1444.

La Conferenza di Servizi ritiene pertanto applicabili i limiti di distanza tra fabbricati di cui al punto 2) dell'art. 9 del Decreto 2 aprile 1968, n. 1444 tra l'archivio robotizzato e l'edificio in proprietà Enel a nord.





COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

Per quanto attiene la distanza tra l'archivio robotizzato e l'edificio residenziale a sud invece, pur essendo applicabile il decreto, ritiene opportuno garantire, essendo in presenza di un fabbricato esistente con destinazione residenziale, una distanza tra pareti finestrate non inferiore al fabbricato più alto secondo le modalità di cui all'art. 18 comma 5 lettera d. delle NTO del PI.

- In considerazione della particolare destinazione pubblica è opportuno che il progettista produca il parere preventivo dei V.V.F.F.
- La Conferenza di Servizi ritiene inoltre che venga acquisito, prima dell'approvazione della Variante, il parere dell'ente gestore della rete dell'acquedotto, in quanto sono previste opere nella relativa fascia di rispetto.
- Vengono valutate le modalità di attuazione dell'accordo.

La Conferenza di servizi prende atto che l'attuazione tramite PUA, suggerita dallo Sportello unico edilizia privata e attività produttive, costituirebbe un iter amministrativo più articolato. L'Amministrazione Comunale ha urgenza di mettere in sicurezza l'area al fine di evitare le frequenti occupazioni abusive e l'aumento del degrado. Dall'altra parte trattandosi di un intervento che si attuerà in più stralci occorre che l'Amministrazione abbia garanzie sull'attuazione degli interventi stabilendo modalità e termini tramite la convenzione attuativa.

Lo Sportello Unico Edilizia Privata conferma che ritiene opportuna l'attuazione tramite PUA.

La Conferenza di servizi stabilisce, pertanto, che l'attuazione degli interventi potrà avvenire mediante Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che venga approvato contestualmente all'accordo anche lo schema di Convenzione per l'attuazione degli interventi.

2. Relativamente alle questioni idrauliche e ambientali la Conferenza di Servizi prende atto che è stata prodotta la Valutazione di Compatibilità Idraulica. Nello studio il tecnico incaricato ha dichiarato l'assenza di criticità idrauliche e ha dimensionato le opere di mitigazione prevedendo un volume d'invaso da realizzare in area privata a parcheggio e da un parcheggio grigliato in massello per favorire l'infiltrazione.

Inoltre, come previsto dal PI, dovrà essere avviata la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO ANDREA PALLADIO, 98/A - 36100 VICENZA - TEL. 0444-221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

3. Vengono valutate le questioni di carattere viabilistico e quelle legate alla sosta e in particolare:
- vista la complessità delle intersezioni presenti occorrerà rivedere la separazione fisica tra la proprietà destinata ad attività commerciale e la futura proprietà comunale.
La Conferenza di Servizi prescrive pertanto che il progettista preveda un passaggio con cancello attraverso la proprietà privata per eventuali necessità legate al funzionamento dell'archivio e una più semplice movimentazione dei mezzi in caso di emergenze;
 - la Conferenza di Servizi ritiene opportuno che parte del previsto parcheggio sia a uso pubblico per le esigenze di sosta del quartiere evitando la creazione di zone poco visibili e pertanto "a pericolo degrado".
 - Il Settore Mobilità formalizza in questa sede il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni per la procedibilità della proposta di accordo delle quali la Conferenza di Servizi prende atto:
 - la realizzazione di una piattaforma rialzata all'intersezione tra le Vie Gonzati, Rumor, Bortolan, Gamba e Marzari;
 - la piantumazione, con alberature ad alto fusto anche al fine di evitare isole di calore, del fronte del parcheggio lungo v.le della Pace, restringendo eventualmente le corsie a mt. 5,50 o prevedendo gli stalli a spina di pesce;
 - in considerazione della criticità presente all'angolo tra Viale della Pace e Via Bortolan, dove la viabilità ciclabile/pedonale presenta una strozzatura, il progettista dovrà valutare una soluzione differente al fine di evitare l'esproprio dell'area necessaria a rendere a norma il percorso. In caso contrario il progettista dovrà redigere il particellare d'esproprio e occorrerà verificare se in questa fase del procedimento sia possibile dichiarare la pubblica utilità per poter avviare le procedure d'esproprio.
 - Informa, inoltre, che è in corso un progetto che prevedere diverso percorso di pista ciclabile. Occorrerà quindi coordinare temporalmente le due procedure o trovare una soluzione alternativa alla realizzazione di questo tratto di viabilità con la Ditta appaltatrice.
 - Per quanto attiene agli approfondimenti richiesti dal Settore Infrastrutture nel Parere espresso in data 23 settembre, oltre a quanto già espresso in merito alla questione della viabilità dell'archivio comunale, chiarisce che via Marzari è una strada parcheggio e pertanto si ritiene dimensionata a norma.





COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

4. La Conferenza di Servizi prende atto del parere del Settore Gare e Contratti che conferma l'assoggettamento dell'opera pubblica (archivio robotizzato) al Codice dei contratti pubblici e stabilisce che, nel caso in cui la gara per la realizzazione dell'opera pubblica si dovesse concludere con l'aggiudicazione dei lavori ad un prezzo più basso rispetto a quello indicato nell'accordo, oltre alla realizzazione dell'archivio dovrà essere garantita la manutenzione per un tot. di anni, la formazione del personale, la fornitura di un quantitativo di cassette fino a concorrere all'importo di cui all'accordo.

La Conferenza di Servizi ritiene inoltre opportuno che, in fase di gara, venga chiesta un'offerta per i servizi di manutenzione, formazione e fornitura di nuove cassette che sarebbero a carico del Comune.

5. In considerazione del fatto che le aree a servizi non verranno cedute ma saranno private a uso pubblico, la Conferenza di Servizi concorda con quanto suggerito dal Settore Infrastrutture nel parere del 23 settembre in merito all'opportunità che l'illuminazione pubblica venga messa a carico del privato e la possibilità di un diverso trattamento dell'area di pertinenza dell'archivio, attualmente prevista a verde, per ridurre i costi di gestione a carico del Comune.

Il Settore Infrastrutture s'impegna a produrre un'integrazione al parere già espresso in merito alla congruità dei costi.

6. Il Presidente da atto che non si può procedere alla trattazione dell'argomento relativo alla quantificazione delle spese e dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune i quanto i Settori interessati, Settore Contratti, Patrimonio e Ragioneria, risultano assenti.

In considerazione del fatto che l'attivazione dell'opera di interesse pubblico comporterà oneri a carico del Comune sarà cura del Sistema Informativo Comunale relazionarsi con il suddetto Settore Ragioneria al fine di definire e programmare gli aspetti di dettaglio che influenzeranno le previsioni di bilancio. Per gli aspetti che riguardano la gestione del patrimonio comunale si rimanda ai Settori Contratti e Patrimonio per i conseguenti atti di competenza.

La Conferenza di Servizi da atto che per i Settori non presenti oggi e che non hanno fatto pervenire alcun parere entro il termine dei lavori della stessa si considera acquisito il relativo





COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Urbanistica

assenso senza condizioni, pertanto si considera acquisito il parere favorevole del Settore Patrimonio sui nuovi valori economici prodotti e sugli aspetti di natura patrimoniale.

Dopo di che, esauriti gli adempimenti di rito, visti gli atti menzionati, nonché i pareri allegati, dopo approfondita disamina la Conferenza esprime Parere Favorevole sulla proposta di accordo con le prescrizioni di cui al presente verbale.

Eventuali osservazioni da parte dei Direttori non presenti dovranno essere fatte pervenire entro 5 giorni dalla protocollazione e trasmissione del presente verbale.

La Conferenza chiude i lavori alle ore 12.30.

Il segretario verbalizzante

Carlo Zucchi

Il Direttore Settori Urbanistica e Ambiente/
Presidente - *dott. Danilo Guarti*

Daniela Guarti

arch. Rossana Viola (Urbanistica)

R. Viola

Il Direttore Sistema Informativo Comunale
dott.ssa Sara Bertoldo

Sara Bertoldo

Il Direttore Settore Mobilità e trasporti
arch. Carlo Andriolo

Carlo Andriolo

dott. Marco Bonafede (Mobilità)

Marco Bonafede

per Il Direttore Sportello unico edilizia privata,
attività produttive e commercio

Riccardo D'Amato

- *arch. Riccardo D'Amato*

- *arch. Alessandro Ceola*

- *geom. Simonetta Moscon*

Alessandro Ceola

Simonetta Moscon

per Il Direttore Settore Infrastrutture, gestione
urbana, protezione civile
arch. Anna Moira Alba

Anna Moira Alba

Il presente verbale viene trasmesso a tutti i Settori invitati alla Conferenza di Servizi.





COMUNE DI VICENZA
Ragioneria generale

Tel. 0444.221321 - Fax 0444.221332 -

E-mail: ragioneria@comune.vicenza.it

Oggetto: proposta di Accordo ai sensi dell'art.6 legge regionale 11-2004 -CDC costruzioni SPA Arce in Viale della Pace, via Rumor, ex Centrale Enel – quartiere San Pio X. Documentazione pervenuta in data 15 luglio 2016.

Egregio Direttore
Dipartimento
Tutela e gestione del Territorio
Dott. Danilo Guarti

E.pc Al Direttore Servizi Sociali e Abitativi
Dott.ssa Sara Bertoldo

Al Direttore Settore Provveditorato
Dott.ssa Alessandra Pretto

All'Assessore alle Risorse Economiche
Michela Cavalieri

Al Direttore Settore Patrimonio ed Espropri
Dott. Fausto Zavagnin
Loro Sedi

In riferimento alla lettera del 27-07-2016, protocollo 99073, di pari oggetto, da una lettura di massima e per quanto di mia competenza, non noto aspetti che riguardano il Bilancio Comunale già approvato.

Nel caso vi fossero aspetti di dettaglio in grado di influenzare le previsioni di bilancio, Vi prego di evidenziarmeli singolarmente tramite le consuete schede di elaborazione del bilancio preventivo e/o di variazione dello stesso, così come peraltro previsto dalla legge.

Nel caso invece vi fossero aspetti che riguardano la gestione del patrimonio comunale Vi prego di interessare direttamente il Settore Patrimonio.

Distinti saluti

Vicenza, 23-08-2016

Il Ragioniere Capo
Dott. Mauro Bellesia



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



COMUNE DI VICENZA

Settore Sistema Informativo Comunale

Tel. 0444.221320 - Fax 0444.221329 - email: sistemi_informativi@comune.vicenza.it

P.G.N.

Vicenza, 05/09/2016

Al Direttore del Settore Urbanistica
dott. Danilo Guarti

e, p.c.

Al Direttore Settore Contabilità
dott. Mauro Bellesia

Al Direttore Settore Contratti
dott.ssa Alessandra Pretto

Sede

OGGETTO: PROPOSTA ACCORDO EX ART. 6 LR 11/2004 AREA EX ENEL VIALE DELLA PACE - UBI LEASING SPA / CDS COSTRUZIONI SPA – documentazione pervenuta in data 15/07/2016

Con la presente che fa seguito alla richiesta del 27/07/2016 pgn 99073, per quanto di competenza, si precisa quanto segue.

Viste le integrazioni e le precisazioni fornite dalla ditta, anche a seguito di quanto indicato nella precedente nota del 24/05 u.s. pgn 68813/2016 e precisato che l'integrazione dei vassoi proposta non è sufficiente a garantire l'archiviazione dell'attuale patrimonio che è pari a circa 7.500 mtl e non a 1.200 mtl come indicato nella email del 08/06/2016 all.5 (30 vassoi + circa 140 vassoi per un costo di €23.500,00), si evidenzia che

- 1) per garantire l'archiviazione dell'attuale patrimonio archivistico e la completa fruibilità del nuovo archivio sarebbe necessario l'acquisto dei restanti 1050 vassoi per un costo stimato di circa €220.000,00;
- 2) le spese di gestione annua per utenze sono state stimate in €12.100,00;
- 3) ulteriori spese previste:
manutenzione annua: tra €4.000,00 ed €8.000,00 + IVA
teleassistenza dopo il primo anno €1.500,00 + IVA
formazione €900,00 a giornata
spese di trasloco dell'attuale archivio: non quantificate

Nessuna delle predette somme è prevista nel bilancio dell'Ente.

Infine, per motivi di servizio, non è stato possibile effettuare la visita all'archivio meccanizzato del Comune di Milano realizzato dalla ditta Habitat Italiana srl. Se possibile, la visita sarà



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

Comune di Vicenza Protocollo Generale	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0112110/2016 del 05/09/2016 Firmatario: SARA BERTOLDO
--	--

effettuata prossimamente.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Settore Sistema Informativo Comunale

Sara Bertoldo
firmato digitalmente



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore "Provveditorato, Gare e Contratti"
Tel.0444/221290 – Fax 0444/221260 - www.comune.vicenza.it
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N. 115606

Vicenza, 14 settembre 2016

OGGETTO: CDS COSTRUZIONI SPA- Aree in viale della Pace, via Rumor, ex Centrale Enel-Quartiere S. Pio X. Sollecito parere.

Al Direttore del Settore Urbanistica
dott. Danilo Guarti
SEDE

Rif. Vs. nota PGN. 114538 del 13.09.2016

In merito all'oggetto, vista la nota a riferimento, per quanto di competenza dello scrivente Settore si evidenzia come la delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016 (allegata) precisa che la realizzazione di opere pubbliche da parte di un privato in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilità, quale è la valorizzazione dell'area, rende a carattere oneroso la convenzione.

Pertanto non trova applicazione l'Istituto contemplato dall'articolo 20 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ne consegue che la realizzazione dell'intervento deve avvenire nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott.ssa Alessandra Pretto
firmato digitalmente



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0115606/2016 del 14/09/2016
Firmatario: ALESSANDRA PRETTO



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Delibera n. 763 del 16 luglio 2016

Oggetto: : Regione Lombardia - viabilità speciale di Segrate - realizzazione della c.d. “Cassanese-bis” – applicabilità art. 20 d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.

AG 25/2016/AP

Art. 20 d.lgs. 50/2016 – realizzazione di opere pubbliche a cura e spese del privato

L’istituto contemplato nell’art. 20 del Codice non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una *utilità*, con conseguente *carattere oneroso* della convenzione stessa.

Il carattere oneroso della convenzione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso la convenzione ha *natura contrattuale*, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio sinallagmatico. Simili fattispecie sono da ricondurre nella categoria *dell’appalto pubblico di lavori*, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice.

Il Consiglio

Visto il decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l’appunto dell’Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici;

Considerato in fatto

Con nota pervenuta in data 18 maggio 2016 ed acquisita al prot. n. 79134, la Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità una richiesta di parere in ordine alla possibilità di affidare direttamente ad un operatore economico la realizzazione della viabilità speciale di Segrate, c.d. “Cassanese-bis”, mediante il ricorso all’istituto previsto dall’art. 20 (*opera realizzata a spese del privato*) del d.lgs. n. 50/2016.

A tal riguardo l’Amministrazione richiedente rappresenta quanto segue:

- L’opera, ricompresa nell’elenco delle “infrastrutture strategiche di interesse nazionale”, di cui alla deliberazione CIPE 121/2001, è oggetto dell’Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 22 maggio 2009 n. 5095, relativo alla realizzazione di un centro commerciale polifunzionale, sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune Segrate e la società International Business Park srl, oggi Westfield Milan Spa. Il progetto definitivo dell’intervento, suddiviso in due parti - Tratto A e Tratto B – è stato approvato con deliberazione CIPE n. 62/2013.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

- L'Accordo di Programma sopra indicato prevede la realizzazione dell'opera secondo diverse modalità: il Tratto A, da realizzare a cura e spese dell'operatore privato, nelle forme e nei limiti delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia; il Tratto B, oggetto della richiesta di parere, per il quale nell'Accordo di programma sono previste tre modalità alternative di realizzazione: esecuzione diretta a cura e spese della Westfield Milan Spa; attribuzione del ruolo di soggetto aggiudicatore alla Westfield Milan Spa (opzione sub *b*) o alla Provincia di Milano (opzione sub *c*) e la realizzazione mediante affidamento dei lavori con gara pubblica. L'Accordo precisa che l'attività espropriativa per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'intervento deve essere condotta dalla Provincia di Milano.
- In relazione a tali modalità di realizzazione del Tratto B dell'opera, a seguito del parere dell'Autorità prot. n. 5714 del 21 gennaio 2015, reso su istanza della stessa Amministrazione regionale, è stato ritenuto ammissibile lo svolgimento da parte della società Westfield Milan Spa delle funzioni di stazioni appaltante per l'affidamento dei lavori.
- A seguito della predisposizione del progetto esecutivo dell'opera, che ha recepito tutte le prescrizioni stabilite dalla citata delibera CIPE n.62/2013, il quadro economico aggiornato prevede un aumento del costo complessivo della stessa da euro 123.500.000,00 a euro 160.000.000,00, così determinando la necessità di concludere un secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma citato.
- Tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e delle Concessioni, la società Westfield Milan Spa ha manifestato agli enti pubblici sottoscrittori dell'Accordo di Programma l'intenzione di realizzare l'infrastruttura *de qua* secondo le previsioni dell'art. 20 del predetto Codice, assumendo quindi a suo carico tutti i costi di realizzazione del Tratto B della "Cassanese-bis", con esclusione delle spese per l'acquisizione delle aree (pari ad euro 20.000.000,00), che resterebbero a carico dei predetti enti pubblici. Anche tale aspetto sarebbe oggetto del secondo Atto integrativo dell'Accordo di programma.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione richiedente ha formulato i seguenti quesiti:

1. applicabilità dell'art. 20 del d.lgs. 50/2016 nel caso in cui, come nella fattispecie, si tratti di un progetto di interesse strategico ai sensi della legge n. 443/2001, approvato dal CIPE con deliberazione n. 62/2013;
2. applicabilità dell'art. 20 citato nel caso in cui i costi di acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera vengano sostenuti dagli Enti pubblici sottoscrittori dell'Accordo di Programma, tenuto conto del fatto che la disposizione prevede che l'opera deve essere realizzata a totale cura e spese del soggetto privato;
3. possibilità di ricorrere all'istituto in esame nel caso in cui sia stato già redatto il progetto esecutivo, posto che la norma prevede, prima della stipula della convenzione, la valutazione del progetto di fattibilità delle opere da eseguire;
4. se tra gli schemi di contratto da valutare ai sensi del comma 2, dell'art. 20, sono ricompresi anche quelli relativi all'affidamento dei servizi tecnici (direzione lavori, collaudo, coordinatore sicurezza in corso d'opera, etc.).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Ritenuto in diritto

Al fine di rendere il richiesto parere, si osserva preliminarmente che – come indicato in premessa - in ordine alle modalità di affidamento dei lavori di realizzazione della “Cassanese-bis”, come disciplinate nell’Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 22 maggio 2009 n. 5095, l’Autorità ha già espresso avviso con parere sulla normativa del 21 gennaio 2015, reso su istanza della stessa Regione Lombardia (acquisita al prot. n. 120055 del 29 ottobre 2014) ed approvato nell’adunanza consiliare del 22 dicembre 2014.

Nel suindicato parere l’Autorità, sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione del 2 aprile 2008, n. 4 («Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni»), ha affermato che nell’ambito del predetto Accordo di programma, l’opera da realizzare rientra nel più ampio *genus* dei c.d. programmi complessi, che – nell’ampia e multiforme disciplina di governo del territorio mediante amministrazione negoziata – riguarda tutti quegli istituti che trasferiscono sul piano negoziale i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti e quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i privati interessati, a fini urbanistici. E’ stato quindi chiarito che la realizzazione di opere comprese nei “*programmi complessi*” rientra nella nozione di “appalto pubblico di lavori” e che la stessa deve essere disciplinata in via analogica dalle disposizioni che regolano l’istituto delle opere a scomputo, previste nel previgente Codice, all’art. 32, comma 1, lett. g) per le opere sopra soglia, e agli artt. 121 e 122, per le opere sotto soglia (salvo il caso in cui le amministrazioni procedenti abbiano esperito preventivamente una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del privato sottoscrittore del relativo accordo convenzionale). Come chiarito dalla Corte di giustizia CE (Sentenza 12 luglio 2001, causa C399-98), infatti, «la costruzione di un’opera di urbanizzazione secondaria da parte del lottizzante è irriducibile ad una prestazione a titolo gratuito; infatti il lottizzante estingue un debito di pari valore - salvo conguaglio in denaro - che sorge a favore del comune ed avente ad oggetto il contributo per gli oneri di urbanizzazione. Pertanto la prestazione consistente nella costruzione dell’opera è a titolo oneroso ed è idonea a giustificare l’applicazione della direttiva Ce n. 37/93». Al fine di ricondurre le opere di urbanizzazione al *genus* dell’appalto pubblico di lavori, è tuttavia necessario valutare la congiunta ricorrenza di elementi quali «un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 1, lett. b), della direttiva, e avente per oggetto, in particolare, l’esecuzione di un certo tipo di opera o di lavori precisati dalla direttiva». Tale valutazione si rende necessaria al fine di non eludere l’effetto utile della direttiva, i.e. l’assoggettabilità alla disciplina concorrenziale di tutte le opere pubbliche, cioè rispondenti all’interesse generale e realizzate a vantaggio della collettività.

Sulla base di tali considerazioni e delle previsioni dell’Accordo di Programma n. 5095/2009, l’Autorità ha quindi affermato la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi ritenuti necessari dalla Corte di giustizia e dalla stessa Autorità per l’assoggettabilità dello stesso alle previsioni del Codice.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

In particolare, dall'esame del predetto Accordo di programma è emerso che «(...) "l'efficacia degli impegni assunti da IBP (...) è subordinata a (...) condizioni sospensive", tra le quali "il rilascio, previa favorevole deliberazione della conferenza di servizi, dell'autorizzazione unitaria avente ad oggetto, all'interno del centro multifunzionale, l'apertura di una grande struttura di vendita con superficie di vendita di mq 99.000, di cui mq 15.000 per il settore alimentare e mq 84.000 per quello non alimentare, che ne consenta l'attivazione alla sola condizione della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nello schema di convenzione allegato sub VI, compreso il solo Tratto A della cd viabilità speciale di Segrate", nonché "il rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei singoli negozi che compongono il centro commerciale derivanti dall'autorizzazione unitaria fino all'ammontare complessivo massimo della superficie di vendita", nonché "il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del centro multifunzionale avente l'intera superficie s.l.u.", nonché "il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" etc. (cfr. Accordo di Programma, punto 14.7 dell'articolato, *passim*)» (parere sulla normativa 21 gennaio 2015 cit.).

Da quanto riprodotto, dunque, è emersa la sussistenza di uno *scambio* tra le parti che assume carattere essenziale nella trattativa e consente di affermare la *natura negoziale dell'accordo*. A tal riguardo, infatti, la citata Determinazione n. 4/2008 chiarisce che «il vantaggio economico in cui consiste la causa del negozio non deve obbligatoriamente essere limitato ad una corresponsione in denaro, ma ben può consistere in un riconoscimento di diritti suscettibili di valutazione economica».

L'Autorità ha quindi affermato che l'Accordo di programma per la realizzazione della Cassanese-bis è da assoggettare necessariamente al Codice e, pertanto, non è consentito accedere all'ipotesi indicata dall'Amministrazione richiedente di «esecuzione diretta, a cura e spese di IBP, dei lavori e opere mediante stipula di contratto d'appalto di diritto privato con affidatario dei lavori scelto senza esperimento di gara pubblica» (ipotesi indicata sub a) nell'Accordo quadro art. 9.4).

L'Autorità ha invece ritenuto possibile (sulla base dell'applicazione analogica della disciplina delle opere a scomputo) ricorrere, in via alternativa sia all'ipotesi della gara indetta dal privato per la realizzazione delle opere infrastrutturali, sia all'ipotesi dell'esercizio da parte dell'Amministrazione delle funzioni di stazione appaltante.

L'odierna richiesta di parere formulata dalla stessa Regione Lombardia con nota pervenuta in data 18 maggio 2016, prot. n. 79134, attiene alla realizzazione del Tratto B della "Cassanese-bis", già oggetto – nei termini sopra illustrati - dell'Accordo di programma n. 5095/2009.

Tale richiesta di parere è stata avanzata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, che – come noto – ha introdotto nella disciplina normativa in materia di contratti pubblici, nuovi istituti, tra i quali la possibilità di realizzare opere pubbliche a cura e spese del privato, contemplata nell'art. 20 del Codice.

L'Amministrazione richiedente intende quindi procedere secondo le previsioni di cui al citato art. 20, per la realizzazione dell'opera de qua, stante la manifestazione di interesse della società



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Westfield Milan Spa di realizzare la stessa a propria cura e spese, ad eccezione degli oneri per l'acquisizione delle aree necessarie, che resterebbero in capo agli enti pubblici sottoscrittori dell'Accordo di programma.

Tale modalità di realizzazione dell'infrastruttura sarebbe oggetto di un secondo Atto integrativo all'Accordo di programma, unitamente all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento, a seguito della predisposizione del progetto esecutivo dell'opera secondo le prescrizioni stabilite dalla delibera CIPE n.62/2013.

Con riferimento alla suindicata richiesta di parere, sembra opportuno richiamare l'art. 20 (*Opera pubblica realizzata a spese del privato*) del d.lgs. 50/2016, il quale esclude l'applicabilità del Codice (co. 1) «al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua *totale* cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di *un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici*, fermo restando il rispetto dell'articolo 80». La disposizione precisa al riguardo che (co. 2) «l'amministrazione, *prima della stipula della convenzione*, valuta che il *progetto di fattibilità delle opere* da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1». Si precisa, infine, che «la convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi».

La disposizione prevede dunque la possibilità, per un'amministrazione pubblica di stipulare una convenzione con un soggetto pubblico o privato, affinché quest'ultimo realizzi a sua cura e spese *opere pubbliche*, previa valutazione del progetto di fattibilità e dello schema dei relativi contratti di appalto presentati dal privato stesso.

Dal tenore testuale della norma e, in particolare, dal riferimento ivi contenuto alla convenzione da stipulare («prima della stipula della convenzione...») ed alla previa valutazione del progetto di fattibilità, sembra derivare, in primo luogo, anche alla luce della disciplina transitoria contenuta nell'art. 216 del Codice, che le previsioni dell'art. 20 possano trovare applicazione esclusivamente alle convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso.

In secondo luogo, dal riferimento contenuto nel comma 2 alla previa valutazione degli schemi dei relativi contratti di appalto presentati dal privato, sembra derivare l'obbligo per quest'ultimo di affidare i lavori a terzi, pur senza indicare le modalità con le quali tale affidamento debba avvenire ed i requisiti che le imprese affidatarie devono possedere; né la norma indica se, in alternativa, l'opera possa essere realizzata direttamente dal privato proponente nel caso in cui sia in possesso di adeguati requisiti di qualificazione.

Infine, nulla è espressamente disposto in ordine alla *gratuità* dell'operazione prevista nella disposizione in esame, quale condizione necessaria ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016, secondo l'indirizzo del giudice comunitario sopra illustrato.

In ordine al tenore della norma, peraltro, è intervenuto il Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema del nuovo Codice (n. 855/2016), il quale ha affermato che «(...) la circostanza che l'opera



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

sia realizzata a cura e spese del privato non toglie, infatti, che si tratta di opera pubblica e che sussista il cogente interesse della pubblica amministrazione alla sua corretta realizzazione da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali. Non senza considerare che fattispecie di tal fatta (assunzione di opere pubbliche a cura e spese dei privati), non necessariamente sono connotate da liberalità o gratuità, essendovi ipotesi in cui l'accollo dell'opera pubblica costituisce la controprestazione del privato a fronte dello scomputo di oneri economici di urbanizzazione e costruzione di opere private. La norma, in ogni caso, si appalesa eccessivamente generica e non chiarisce la finalità e le modalità attuative della stessa (...).

Il Consiglio di Stato ha, quindi, sottolineato la necessità che la sottrazione della convenzione conclusa ai sensi dell'art. 20 citato, dall'ambito di applicazione del Codice, potrebbe giustificarsi esclusivamente nel caso in cui non sussista in favore del privato alcuna controprestazione da parte dell'Amministrazione e l'operazione stessa si configuri come *atto di liberalità e gratuità*, pur con perplessità derivanti dal fatto che comunque ciò che viene realizzato è un'opera pubblica, con conseguente cogente interesse della pubblica amministrazione alla sua corretta realizzazione da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali.

Deriva da quanto sopra che l'istituto contemplato nell'art. 20 del Codice non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte del privato in cambio del riconoscimento in suo favore di una *utilità*, con conseguente *carattere oneroso* della convenzione stessa. In particolare, il carattere oneroso della prestazione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell'opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso, infatti, come chiarito dall'Autorità nella citata Determinazione n.4/2008, la convenzione avrebbe *natura contrattuale*, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio sinallagmatico. In particolare, il privato realizzerebbe opere pubbliche per il raggiungimento di un proprio interesse patrimoniale, che è la causa del negozio giuridico in base al quale il privato stesso assume su di sé l'obbligo di realizzare le opere di cui trattasi. Simili fattispecie sono quindi da ricondurre nella categoria dell'"appalto pubblico di lavori" secondo le considerazioni sopra espresse, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice.

La gratuità dell'opera da eseguire potrebbe invece non essere esclusa nel caso in cui il privato esegua, unitamente alla stessa, anche le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori, nel caso in cui esse rappresentino una parte assolutamente non proporzionata rispetto al valore dell'opera da realizzare a spese del privato, fermo restando per le stesse, il rispetto della disciplina prevista nel Codice.

Sulla base delle considerazioni che precedono, in relazione ai quesiti formulati dall'Amministrazione regionale, è possibile affermare in linea generale che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 50/2016, mentre appare ininfluenza che il progetto da



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

valutare sia relativo ad un'opera di interesse strategico (ai sensi della legge obiettivo n. 443/2001) posto che la norma nulla dispone al riguardo, la predetta applicabilità sembra invece dubbia nel caso in cui sia stato già redatto il progetto esecutivo dell'opera, posto che la disposizione prevede che prima della stipula della convenzione deve essere valutato il "progetto di fattibilità delle opere da eseguire".

Appare altresì dubbio, ai fini del ricorso all'istituto *de quo*, che i costi di acquisizione delle aree per la realizzazione dell'opera debbano necessariamente restare a carico del privato proponente, posto che l'art. 20 fa espresso riferimento esclusivamente alla *realizzazione* dell'opera a totale cura e spese dello stesso, senza specificare nulla in ordine ai predetti costi di acquisizione delle aree; pertanto, non sembrerebbe esclusa la possibilità che tali costi restino a carico della competente Amministrazione, salvo diverso accordo con il privato proponente.

Con riferimento agli schemi di contratto che devono essere valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, stante la genericità della previsione, si ritiene che debbano essere ricompresi in tale novero tutti gli schemi di contratto relativi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli relativi all'affidamento dei servizi tecnici (direzione lavori, collaudo, coordinatore sicurezza in corso d'opera, etc.).

Infine, occorre ribadire che dal riferimento contenuto nella norma alla convenzione da stipulare ("prima della stipula della convenzione...") ed alla previa valutazione del progetto di fattibilità - anche alla luce della disciplina transitoria contenuta nell'art. 216 del Codice - sembra derivare l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 20 solo alle convenzioni in relazione alle quali sia effettivamente possibile una valutazione preventiva da parte dell'Amministrazione della fattibilità dell'opera, ossia in un momento anteriore rispetto alla conclusione di un accordo in tal senso.

Resta fermo che il ricorso all'istituto previsto dall'art. 20 citato, contemplante l'esclusione dell'applicazione del Codice alle operazioni ivi previste, dunque di stretta interpretazione, potrebbe giustificarsi esclusivamente nel caso in cui non sussista in favore del proponente alcuna controprestazione e l'operazione si configuri come *atto di liberalità e gratuità* nei termini indicati in motivazione; il ricorso all'istituto *de quo* è, invece, da escludere laddove la convenzione abbia i caratteri dell'appalto pubblico, secondo le indicazioni dell'Autorità contenute nella citata determinazione n. 4/2008 e secondo l'indirizzo del giudice comunitario (Sentenza 12 luglio 2001, causa C399-98) e del Consiglio di Stato (parere n. 855/2016 cit.) sopra richiamati.

Da ultimo, pur nel silenzio della norma sul punto, occorre richiamare la necessità che il soggetto *esecutore* dell'opera "*pubblica*" realizzata gratuitamente ai sensi dell'art. 20, sia comunque in possesso di adeguati requisiti di qualificazione, quale principio di carattere generale, sancito nell'art. 84 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere in possesso di adeguata qualificazione.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Ritiene che :

- l'Amministrazione richiedente debba provvedere all'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti il ricorso all'istituto di cui all'art. 20 del Codice, secondo le indicazioni sopra illustrate, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'opera e delle modalità con le quali il privato proponente intende realizzarla.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2016

Il Segretario
Maria Esposito

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 118778 = 6.5

Data 23 SET 2016



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Vicenza, 20.09.2016

Al Direttore
Settore Urbanistica
Dott. Danilo Guarti

OGGETTO: Proposta di accordo ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 di CDS Costruzioni SPA relativa ad Aree in viale della Pace, via Rumor, ex Centrale Enel nel Quartiere San Pio X – integrazioni documentale del 15.07.2016 e del 12.09.2016 - Parere Settore Infrastrutture

Vista la relazione illustrativa e la documentazione integrativa della pratica in oggetto, si prende atto che successivamente all'accordo ex art. 6 della L.R. 11/2004, il progettista produrrà elaborati specifici ed esecutivi per la sistemazione del verde e le altre infrastrutture, e sarà depositata una "VTA" valutazione di stabilità delle piante, necessaria per verificare le condizioni di salvaguardia delle piante esistenti e di sicurezza per gli utilizzatori del parcheggio, pertanto il settore Infrastrutture conferma il parere e le prescrizioni già espresse in data 29.04.2016 NPG 57249, e rimanda alla fase esecutiva la definizione di ulteriori prescrizioni di dettaglio.

In ogni caso, si evidenzia che:

- Nonostante nel primo stralcio si preveda nella UMI 2 una zona boscata in via provvisoria, in ogni caso il progetto complessivo comporterà un incremento delle superfici impermeabili a scapito delle aree verdi preesistenti, con notevole impatto sul circondario, pertanto la progettazione del verde dovrà essere accurata ed assicurare fruibilità, percorsi e collegamenti pedonali tra la zona commerciale UMI 1 e la zona residenziale UMI 2, e i percorsi ciclabili e pedonali lungo via Marzari e via Rumor;
- Nell'accordo dovrà essere evidenziato che la gestione della manutenzione programmata delle vasche di raccolta delle acque meteoriche previste nel progetto rimane a carico dei privati, e si chiede anche che il privato provveda a sue spese alla manutenzione ordinaria del verde e dell'illuminazione (compresa l'alimentazione) delle aree a vincolo ad uso pubblico;
- Dalle tavole integrative emerge un sistema viario articolato di accesso ed uscita dalla zona dell'archivio comunale verso Viale della Pace, si chiede di verificare se tale sistema di circolazione è in sicurezza;
- Si ritiene che la sede stradale di Via Marzari sia troppo stretta per garantire il transito dei veicoli e le manovre di parcheggio, si chiede quindi di verificare se è dimensionata a norma e in condizioni di sicurezza (il D.M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" prevede "una larghezza minima della corsia di marcia di mt 3,50");
- in sede esecutiva, per motivi di manutenzione, potranno essere valutate soluzioni alternative all'area a verde circostante il nuovo archivio di competenza comunale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Ing. Diego Gallarzo

Per informazioni: arch. A. M. Alba 0444 221472

Enel CDS Costruzioni san Pio X\integrazioni settembre 2016 M:\condiv\08_I_Pareri Infrastrutture\anno2016\01_PARERIOOU\J_Ex



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

51269 =65
29 APR 2016
Data



COMUNE DI VICENZA

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Vicenza, 22.04.2016

Al Direttore
Settore Urbanistica
Dott. Danilo Guarti

OGGETTO: Proposta di accordo ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 – CDS Costruzioni SPA – Aree in viale della Pace, via Rumor, ex Centrale Enel – Quartiere San Pio X - Parere Settore Infrastrutture

In riferimento alla richiesta in oggetto, il Settore Infrastrutture, ad integrazione del parere espresso con comunicazione del 02.04.2015 NPG 33363, e in riferimento agli ultimi elaborati messi a disposizione dal Settore Urbanistica con richiesta PGN 44339, comunica quanto segue:

Verde

- Con l'obiettivo di salvaguardare il verde e le alberature esistenti, manca una perizia di individuazione delle essenze arboree da conservare e da eliminare; è inoltre da valutare la compatibilità delle essenze arboree esistenti mantenute in essere con i lavori e le opere previsti dal progetto, poiché nei casi di mantenimento delle stesse, dovrà essere prevista un'area di salvaguardia dell'apparato radicale ponderata alla tipologia della singola pianta (per la salvaguardia si prevedono aree di rispetto a verde con raggio di 5m dal fusto);
- nel caso di nuove alberature, previste in prossimità di piazzali, marciapiedi e piste ciclabili è necessario utilizzare essenze arboree con apparati poco invasivi e porle a una distanza dagli elementi fissi (cordoli, pavimentazione parcheggi, marciapiedi ecc..) di almeno 2,00 m.
- Si prescrive di allestire con tappezzanti anche le aree di pertinenza stradali: centro rotondolare e isole spartitraffico.
- La fruibilità dell'area a verde è parzialmente ridotta dalla presenza dei bacini di infiltrazione, che sono uno dei possibili sistemi di invaso proposti nella valutazione di compatibilità idraulica; in funzione di quanto descritto nella valutazione di compatibilità idraulica è da chiarire se i bacini dovranno essere recintati, per la sicurezza dell'utenza, e quindi inutilizzabili come standard a verde, o se si tratta di laghetti permanenti con altre conseguenze (zanzare ...);
- La tav. 18 di progetto del verde non può essere valutata in quanto non individua in planimetria i percorsi pedonali, gli arredi urbani e la tipologia delle nuove essenze arboree; si invita ad approfondire la progettazione dell'area verde come spazio ricreativo, possibilmente accorpando le zone in un unico parco, o garantendo l'accessibilità e il collegamento tra le varie zone (vedi zone V1 e V5 rispetto alla zona principale V2), a prevedere collegamenti pedonali tra la zona commerciale -UMI



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

1- e la zona residenziale -UMI 2, e ad evidenziare gli accessi pedonali da via Marzari e via Rumor;

- si suggerisce di far proseguire il marciapiede all'interno del parcheggio commerciale dopo l'attraversamento in fronte alla rotonda in ingresso alla zona commerciale;
- per motivi di manutenzione si evitino aiuole verdi con sezione ridotta;
- per i percorsi pedonali dell'area verde, e in generale per i percorsi degli spazi pubblici o aperti al pubblico (parcheggio commerciale), sia prevista in continuità un'ideale ombreggiatura dei percorsi interrotti da spazi di sosta ombreggiati (per ridurre l'impatto della calura estiva si suggerisce di prevedere coperture a verde degli edifici pubblici e commerciali).

Costi opere di perequazione

- Il "Computo Metrico Opere di Urbanizzazione", allegato al fascicolo "Costi opere di perequazione", non è valutabile in quanto sintetico e la descrizione delle voci non fa riferimento al Prezziario Regionale Veneto (vedi ad es. mancanza di riferimenti sulle alberature nelle aree verdi, la tipologia dei punti luce , arredo urbano..)
- Dall'analisi dei prezzi riportati nel computo metrico descrittivo relativo alle aree pubbliche oggetto dell'accordo, si evince che alcune voci risultano superiori al Prezziario Regionale Veneto, e ciò comporta complessivamente una stima economica maggiore delle opere da realizzare;
- Per il magazzino ad archivio deve essere valutata attentamente la portata della platea e/o la ripartizione dei carichi del solaio (il computo rimanda a calcoli strutturali non presenti tra gli elaborati).

Parcheggi

- per motivi di manutenzione, per i parcheggi ad uso pubblico è sconsigliato l'uso di grigliato in calcestruzzo, si utilizzi un' altra pavimentazione permeabile (masselli autobloccanti in cls con posa fugata, con scavo di adeguato cassonetto, realizzo di sottofondo in materiale stabilizzato, con legante cemento o calce, e cordolo in cls di contenimento).

Acque meteoriche

- Per l'immissione delle acque meteoriche nelle condotte miste di Viale Della Pace e di Via Rumor è necessario preventivamente ottenere il parere dell'ente gestore Acque Vicentine;
- analizzando la tav. 20 si rileva che nella zona a parcheggio dell'area commerciale, di estensione superiore a 5000 mq, le acque meteoriche trattate con le vasche di prima pioggia sono solo quelle della viabilità e non degli stalli (che essendo realizzati in con pavimentazione permeabile scaricano direttamente al suolo);
- si ricorda che la valutazione di compatibilità idraulica propone 4 diversi sistemi di invaso, si chiede di motivare la scelta effettuata dal progettista; si invita inoltre ad utilizzare sistemi di raccolta delle acque piovane per l'irrigazione del verde come suggerito nella relazione.

Viabilità



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

- In riferimento ai particolari della tav.10 a, nella sezione B-B per l'anello valicabile il porfido sia sostituito con asfalto;
- Su sede stradale lungo Viale della Pace i particolari della pavimentazione devono prevedere 4 cm di manto d'usura, 10 cm di binder, 15 cm di base e 30-35 cm di stabilizzato per fondazione stradale;
- Sia chiarito il percorso e le zone di carico e scarico dei mezzi di rifornimento dell'attività commerciale nella UMI 1, e di conseguenza previsto idoneo fondo stradale, come descritto al punto precedente;

Nella convenzione si dovrà prescrivere che la manutenzione e la gestione del verde e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle aree vincolate ad uso pubblico, siano a carico dei privati, distinguendo per l'illuminazione pubblica ciò che è carico del comune. Altre indicazioni sulle procedure di collaudo potranno essere valutate in sede di definizione della bozza di convenzione.

Per quanto non precisato si rimanda alle prescrizioni del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" vigente, ai pareri degli Enti Gestori competenti (AIM servizi a rete S.r.l. e Acque Vicentine SPA) per le reti dei sottoservizi, al rispetto dell'art 39 del Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con DGRV 842/2012 per i sistemi di mitigazione idraulica, alle prescrizioni della L.R. 17/2009, del regolamento comunale (PICIL) e ai criteri di A.i.m. Servizi a Rete S.R.L. Divisione Energia di novembre 2015 per la progettazione e l'esecuzione degli impianti di illuminazione pubblica, e al vigente disciplinare per gli scavi del Comune di Vicenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Diego Galazzo

Referente: Ufficio Piani Attuativi - A. M. Alba



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



TERNA GROUP

Direzione
Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Padova
Via San Crispino, 27
35129 Padova - Italia
Tel. +39 0497962111 Fax +39 0492965010

Spett.le
CDS Costruzioni – UBI Leasing SpA
c/o Studio Lovison
Via Marconi, 91
33077 Altavilla Vicentina (VI)
PEC: lovison.oscar@geopec.it

TRISPANE/P2016
0002065 - 04/05/2016

p.c.
Spett. le
Comune di Vicenza
Corso A. Palladio, 98
Vicenza (VI)
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Oggetto:
**elettrodotto Terna Rete Italia S.r.l. a 60kV "VI Monteviale – VI Pace", cod. 24217C1, campata tra i sostegni n. 64-65 in Comune di Vicenza (VI).
Progetto definitivo.**

Con riferimento alla Vs. del 08/04/2016 Vi comunichiamo che abbiamo esaminato il progetto ad essa allegato alla luce della normativa qui appresso specificata:

- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Per quanto attiene al D.M. 449/88, il progetto risulta compatibile con la linea elettrica di cui all'oggetto.

Per quanto attiene invece alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Ciò premesso, preso atto di quanto dichiarato dal progettista e D.L. Lovison arch. Oscar, e sottoscritto da UBI Leasing e CDS Costruzioni S.p.A., proprietari del futuro fabbricato, con nota pervenuta in data 08/04/2016 e protocollata in data 12/04/2016, ns. protocollo TRISPA AREA NE/A20160001522, in merito alla destinazione d'uso delle opere, ipotizzato quindi che il titolo edilizio sarà rilasciato con esplicito divieto di adibire l'opera ad uso area gioco per l'infanzia, ambiente abitativo, ambiente scolastico ovvero a luogo adibito a permanenza non superiore a quattro ore giornaliere, Vi informiamo che non sono state effettuate verifiche ai sensi dell'art. 3 comma 2 e art. 4 del citato DPCM 8 luglio 2003.

Precisiamo inoltre che il progetto definitivo dovrà essere realizzato tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- I fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
- L'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra

l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce;

- Nel caso in cui dobbiate recintare le aree intorno ai ns. sostegni e/o limitrofe alla proiezione a terra dei conduttori, dovrete garantire l'accesso pedonale e carraio ai sostegni ed ai conduttori per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e/o su guasto per 365 giorni anno, 24 ore su 24;

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.



Il Responsabile Unità Impianti Dugale
Laupoli ing. Vincenzo

All.:

Tavola di progetto e dichiarazione sottoscritte da Lovison arch. Oscar.

UIDUG/ 59 16 gb

LOVISON OSCAR 04 2016_FdR OK

Copia a UIDUG

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.